

LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO GRAFICO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA

La Regione Piemonte provvede alla regolamentazione dell'utilizzo del marchio grafico in concessione d'uso alle aziende agricole piemontesi che svolgono l'attività di fattoria didattica in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 1/2019 e del relativo regolamento di attuazione adottando la seguente procedura.

ADOZIONE DEL MARCHIO GRAFICO PER LE FATTORIE DIDATTICHE

Il marchio grafico di "fattoria didattica" è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l'applicazione.

REQUISITI E CONCESSIONE DEL MARCHIO GRAFICO

1. Il marchio grafico è concesso alle aziende agricole che svolgono l'attività di "fattoria didattica" secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 1/2019 e dal relativo regolamento regionale di attuazione, che sono iscritte nell'elenco regionale delle fattorie didattiche.
2. L'impegno al legittimo utilizzo del marchio grafico, è sottoscritto dalle aziende agricole che svolgono l'attività di "fattoria didattica" all'interno della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
3. Le aziende agricole che svolgono l'attività di fattoria didattica in regola con i requisiti previsti per legge dichiarano in particolare:
 - a. di esercitare l'attività in ottemperanza alle procedure amministrative richieste in materia di SCIA;
 - b. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esercitare l'attività di fattoria didattica in ottemperanza ai requisiti previsti dalla legge;
 - c. di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza nelle attività di fattoria didattica ai fini delle eventuali relative sanzioni.
4. Le aziende agricole che svolgono l'attività di fattoria didattica si impegnano, inoltre, ad un uso corretto e consapevole del marchio grafico regionale "fattoria didattica" e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta didattica complessiva.

PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL MARCHIO GRAFICO

1. I requisiti della struttura che svolge l'attività di "fattoria didattica" e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile.
2. La denominazione "fattoria didattica" deve essere esclusiva.

SANZIONI

1. Chiunque utilizza, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, marchio e denominazione differenti da "fattoria didattica" o idonei a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività medesima, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 99, comma 4 della l.r. 1/2019 (da euro 2.000,00 a euro 6.000,00).
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi del comma 7 dell'articolo 99 della legge medesima (ovvero il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale le violazioni devono essere sanate).